

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

Verbale dell'assemblea straordinaria di venerdì 14.6.2019

Il giorno venerdì 14 giugno 2019 alle ore 21.00 presso la sala riunioni di via Verdi 3, si riunisce l'assemblea straordinaria del Coordinamento del Volontariato della Castellana.

Si registrano alla partecipazione dell'assemblea i legali rappresentanti o persone dagli stessi delegate in forma scritta, delle seguenti associazioni aderenti al CVC:

n.	denominazione
1	A.C.A.T. ASS. CLUBS ALCOLOGICI TERRITORIALI NORDEST ONLUS
2	ABIO Associazione per il bambino in ospedale
3	AITSAM ASS. ITALIANA TUTELA SALUTE MENTALE SEZIONE ULSS 8
4	APE ASSOCIAZIONE A.V.I.S. PER PROGRESSO EMATOLOGICO
5	ASSOCIAZIONE CLUB AMICI DEL CUORE
6	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CARMEN MUTUO-AIUTO
7	ASSOCIAZIONE INSIEME PER ACCOGLIERE
8	Associazione Porte Aperte
9	ASSOCIAZIONE SPAZIO BLU
10	AVIS COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO
11	Castellana Solidale
12	CIRCOLO AUSER PACIFICO GUIDOLIN
13	Cittadini ovunque
14	CO.DI.MA. Comitato per i Diritti del Malato, dell'handicappato, dell'anziano
15	AGLAD Assoc Genitori Lotta Alla Droga
16	ASSOCIAZIONE ANTEAS AMICI DI GODEGO
17	ASS. SOLLIEVO PRIMAVERA
18	Associazione Alzheimer o.n.l.u.s.
19	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA TERZA ETA'

Il Presidente Oscar Piazza, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno, essendo rappresentate 19 associazioni su 26 aderenti, quindi in numero superiore ai 2/3, alle ore 21.00 dichiara formalmente aperta l'assemblea straordinaria.

O.d.g.:

- 1) Nomina Presidente e segretario verbalizzante.
- 2) Approvazione nuovo statuto.
- 3) Varie e eventuali.

Nomina Presidente e segretario verbalizzante.

Il Presidente del CVC Oscar Piazza si propone quale presidente dell'Assemblea e propone che Teresa Spaliviero svolga le funzioni di segretario verbalizzante. La proposta viene approvata.

2) Approvazione nuovo statuto

Il Presidente spiega che, come previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e relativi provvedimenti attuativi, ogni organizzazione di volontariato deve provvedere ad adeguare il proprio statuto alle norme dello stesso Codice entro il 2.8.2019, al fine di ottenere l'iscrizione al . Il CVC è un'associazione di secondo livello, i cui soci sono organizzazioni di volontariato (per almeno i 2/3) e associazioni di promozione sociale. Il presidente illustra in sintesi il percorso che ha portato alla stesura del nuovo statuto, che è stato anticipato per e-mail a tutte le associazioni socie e che è stato redatto in conformità con lo schema tipo di nuovo statuto pubblicato dalla Regione del Veneto nel proprio sito web.

Il Presidente dà lettura del nuovo statuto.

Intervengono alcune persone proponendo alcune modifiche, che vengono discusse:

- Viene approvata la modifica relativa al 5° punto dei compiti del consiglio direttivo (art. 16): "delibera in merito a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative";
- Non viene accolta la proposta di inserire l'obbligo della redazione del bilancio sociale, avendo accertato che il "bilancio sociale" è cosa assai diversa e molto più complessa della "relazione al bilancio" che illustra le attività svolte dal CVC nell'anno economico cui si riferisce il bilancio.
- Vengono corretti alcuni errori materiali e di battitura contenuti nella bozza dello statuto.

Nella discussione si affrontano anche alcune questioni statutarie che stanno affrontando le singole associazioni, impegnate al pari del CVC nel processo di adeguamento statutario alla nuova normativa.

Il Presidente del CVC sottopone all'assemblea l'approvazione del nuovo statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea e riportato in allegato al presente verbale:

- Favorevoli: 19;
- Contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno.

Il nuovo Statuto è approvato.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".


Il Presidente, constatato che nessun altro argomento viene proposto all'attenzione dell'assemblea, alle ore 23.00 dichiara chiusa la seduta.

La segretaria verbalizzante

Teresa Spaliviero

Il Presidente del CVC

Oscar Piazza



[Handwritten signature]

Castelfranco Veneto, 14 giugno 2019

COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DELLA CASTELLANA – ODV

STATUTO

Articolo 1.

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DELLA CASTELLANA – ODV" (acronimo "CVC"), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Verdi n. 3 nel comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2.

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3.

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4.

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5.
(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- 1) promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva quale cultura del dono, dell'accoglienza, della solidarietà economica e sociale, nel rispetto della promozione umana e della dignità di ogni persona e dell'ambiente naturale, sociale e culturale nel quale si svolge la sua personalità;
- 2) coordinare, sostenere e collegare le realtà associative di volontariato e di promozione sociale attive a Castelfranco Veneto e nell'intero territorio della Castellana e dell'Asolano;
- 3) favorire il riconoscimento delle iniziative e dei gruppi, anche costituiti in modo spontaneo, di tipo volontaristico e di cittadinanza attiva nei diversi ambiti di interesse del CVC;
- 4) promuovere lo scambio di informazioni e di buone prassi tra le organizzazioni aderenti e comunque attive nel territorio di riferimento;
- 5) promuovere la realizzazione di progetti operativi innovativi, con particolare attenzione per quelli basati sulla condivisione e lo sviluppo di reti di collaborazione tra diversi enti e associazioni;
- 6) promozione degli obiettivi, dei valori e delle azioni per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni.

Le attività che il CVC si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di persone appartenenti agli enti che compongono la base sociale dello stesso Coordinamento, con riferimento all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, sono principalmente:

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- a) interventi e servizi sociali;
- d) attività culturali di interesse sociale e con finalità educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- s) agricoltura sociale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Con l'obiettivo di creare una rete di solidarietà e coesione sociale, nel regolamento di cui all'articolo 2 il CVC potrà disciplinare le modalità di partecipazione alla vita dello stesso Coordinamento da parte di altre formazioni sociali che ne condividono obiettivi e finalità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- gestione di una newsletter tra gli aderenti e i gruppi sociali territoriali sulle iniziative volontaristiche e/o culturali del territorio;
- supporto e gestione di iniziative rivolte ai giovani e agli studenti delle scuole superiori del territorio di promozione della cultura e di esperienze di volontariato e di promozione del servizio civile universale;
- interfaccia con gli enti pubblici e privati per sostenere la crescita del volontariato locale, favorendo la risoluzione di difficoltà organizzative e logistiche;
- fornire agli enti aderenti strumenti di formazione e di documentazione;
- favorire collegamenti e collaborazioni tra le associazioni aderenti e il Centro di Servizio per il Volontariato competente per territorio;
- favorire lo sviluppo di "orti civici" e di forme di socialità del vicinato;
- adesione attiva a iniziative di monitoraggio e rimozione delle discriminazioni.

Le attività sono assicurate avvalendosi in modo prevalente di prestazioni di volontari associati alle organizzazioni aderenti al CVC.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione del Veneto.

Articolo 6.

(Ammissione)

Possono aderire al CVC le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro, attive a Castelfranco Veneto e nell'intero territorio della Castellana e dell'Asolano, a condizione che:

- siano iscritte o iscrivibili al Registro unico nazionale del terzo settore;
- il numero delle associazioni di promozione sociale e altri enti non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti.

L'ammissione al CVC è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda del legale rappresentante dell'associazione interessata, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'associazione interessata e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'associazione interessata.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 7.

(Diritti e doveri degli associati)

Le organizzazioni associate al CVC hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali, compresa la facoltà di eleggere propri rappresentanti negli stessi organi sociali;
- ciascuna organizzazione sociale ha diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Le organizzazioni associate al CVC hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Le organizzazioni aderenti rimangono comunque indipendenti ed operativamente autonome nella gestione delle proprie attività e nel perseguimento delle proprie finalità statutarie.

Articolo 8.

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.


Articolo 9.

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per estinzione dell'associazione aderente, recesso o esclusione.

L'associazione aderente può recedere dal CVC mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associazione aderente che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. Il socio può presentare appello contro la decisione del Consiglio Direttivo all'Assemblea e al Giudice Ordinario.



Articolo 10.
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11.
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, di tutte le organizzazioni aderenti al CVC ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del CVC o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I legali rappresentanti degli enti associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri della stessa associazione o di altre associazioni aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascuna associazione aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 12.
(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le ammissioni e le esclusioni di soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13.
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita anche solo per via e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Articolo 14.
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 15.
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 16.
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di cinque o sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati delle organizzazioni aderenti al CVC, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per tre mandati.

Il consigliere che non partecipa a più di tre sedute nell'anno senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio.

In caso di decadenza, per dimissioni o altro motivo, di un membro del consiglio direttivo, gli subentra il primo dei non eletti dell'ultima elezione dello stesso consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dallo stesso consiglio direttivo al suo interno.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera in merito a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore);
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17.

(Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è nominato dallo stesso consiglio direttivo al suo interno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente è nominato dal consiglio direttivo e sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18.
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19.
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 20.
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21.
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23.

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24.

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25.

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 26.

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 27.

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 28.

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Articolo 29.

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 30.

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 31.

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti i legali rappresentanti o loro delegati degli enti aderenti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al presidente.

Articolo 32.

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 33.


(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.


A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di

onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

LA SEGRETARIA
TERESA SPALIVIERO




IL PRESIDENTE
OSCAR FAZZA


3 1590 26/06/2019

0,00 T5S19L001590000PG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5S